

D.D.G. n. 0334/2014

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

Il Dirigente generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie  
e Osservatorio Epidemiologico

**Stagione balneare 2014**

VISTO lo Statuto della regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 di “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione”;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante “Norme in materia di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità sanitarie locali” e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 concernente “Provvedimenti urgenti in materia sanitaria” e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 2000/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;

VISTA la legge 30 maggio 2003, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 31 marzo 2003, n. 51 recante “Modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 concernente “Norme in materia ambientale” e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la circolare interassessoriale n. 1216 del 6 luglio 2007 relativa a “Emergenza fioritura algale presso i litorali marino-costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo-analitico”;

VISTO il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94 di attuazione della direttiva 2006/7/CEE, concernete la “Gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all’ossigeno disciolto”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CEE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE”;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 concernente “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a smaller, less distinct signature.

VISTA la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, “conformemente alla Direttiva 2000/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 29 aprile 2009, n. 131 relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell’Assessorato regionale della salute;

VISTO il decreto interministeriale del 30 marzo 2010 che definisce “Criteri per la determinazione del divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008”;

VISTO il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 di “Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 85/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica alla direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 18 novembre 2011, n. 282/Serv. 4 – S.G. di approvazione del “Piano della Salute 2011 – 2013”;

VISTA la nota prot. n. 85424 del 13 novembre 2013 con la quale i Laboratori di sanità pubblica delle Aziende sanitarie provinciali della Regione sono stati invitati a relazionare sulla presenza di: 1) tratti di mare e di costa non balenabili per inquinamento; 2) tratti di mare e di costa non balenabili per altri motivi; 3) tratti di mare temporaneamente non balenabili nel corso della stagione balneare 2013; 4) tratti di mare e di costa interessati da immissioni di canali, corsi d’acqua, scarichi di depuratori, etc.; 5) tratti di mare e di costa sottoposti a interdizione per ordinanze emesse per motivi di sicurezza dell’Autorità; nonché a trasmettere: 6) dati ed informazioni su eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa vietati alla balneazione;

VISTE le note trasmesse dai Laboratori di sanità pubblica delle Aziende sanitarie provinciali in riscontro alle richieste di cui sopra;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 del decreto interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 2008, rientrano tra le competenze della Regione:

- a) l’individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- b) l’istituzione e l’aggiornamento dei profili delle acque di balneazione;
- c) l’istituzione di un programma di monitoraggio prima dell’inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione;
- e) l’aggiornamento dell’elenco delle acque di balneazione;
- f) la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare;
- g) la adozione di azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento e al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l’informazione al pubblico ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 116 del 2008;

CONSIDERATO che il decreto di valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione, come previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2008, deve essere portato a conoscenza delle Amministrazioni comunali interessate prima che abbia inizio la stagione

balneare per la adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 116 del 2008;

RILEVATA la necessità di dovere provvedere alla rivalutazione delle acque di mare ai fini della balneazione e di dovere individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008;

RITENUTO di dovere individuare le zone di mare e di costa preclusi alla balneazione per cause di inquinamento o altre motivazioni;

RILEVATA la necessità di dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 6 e dall'allegato D del decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008 relativamente alla stagione balneare 2014;

VISTA la condivisione del Sig. Assessore per la Salute della propria nota prot. n. 11454 del 6 febbraio 2014;

RITENUTO di dovere approvare la stagione balneare 2014,

DECRETA

#### **Articolo 1**

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, fatti salvi i diritti di terzi e il possesso di ogni ulteriore eventuale autorizzazione o licenza che per disposizioni normative dovesse essere richiesta, la stagione balneare 2014 ha inizio il 1° maggio e ha termine il 30 settembre.

#### **Articolo 2**

Il periodo di campionamento delle acque di mare ha inizio il 1° aprile e ha termine il 30 settembre 2014.

#### **Articolo 3**

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 2008, per la stagione balneare 2014 sono individuati e classificati come "non adibiti alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati da 1 a 8, parte integrante del presente decreto, relativi a ciascun ambito provinciale.

Gli allegati n. 9 e n. 10, anch'essi parte integrante del presente decreto, riguardano, rispettivamente, i tratti di mare e di costa "vincolati a parco od oasi naturale" e i "punti di campionamento in revisione".

#### **Articolo 4**

I tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione per inquinamento ai sensi degli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni possono essere soppressi e rideterminati solo a seguito di comunicazione, da parte dei sindaci dei comuni interessati, della avvenuta "messa in atto delle misure di risanamento e/o consolidamento" dell'area interessata con la effettuazione dei campioni di acqua di mare, così come previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale del 30 marzo 2010.

#### **Articolo 5**

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale del 30 marzo 2010 e in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 2008 per la stagione balneare 2014 sono individuati e classificati come "balneabili" i tratti di mare e di costa relativi ad ogni Provincia visibili attraverso il sito [www.portaleacque.it](http://www.portaleacque.it) del Ministero della Salute.

#### **Articolo 6**



I Laboratori di sanità pubblica delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia, fatta eccezione per il Laboratorio della Azienda sanitaria provinciale di Enna, hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività ai sindaci dei comuni rivieraschi i tratti di mare non balneabili individuati. La comunicazione dovrà specificare il motivo della non balneabilità, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche e ciò ai fini della emissione, da parte degli stessi sindaci -ai sensi dell'articolo 6, comma 4- del decreto interministeriale del 30 marzo 2010 e in attuazione degli articoli 5 e 15 del decreto legislativo n. 116 del 2008, delle ordinanze di divieto di balneazione. La comunicazione deve essere inviata, altresì, al direttore del Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

#### **Articolo 7**

I Sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti di competenza previsti dell'articolo 6, comma 4, del decreto interministeriale 30 marzo 2010 in attuazione dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 116 del 2008, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli metallici di divieto della balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili.

Tale procedura deve essere adottata, oltre che per quelle aree vietate alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate durante la stagione balneare in corso. In tali casi dovrà altresì provvedersi all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento delle stesse dandone immediata comunicazione ai Ministeri della salute e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, agli Assessorati della salute e territorio e ambiente, al Dipartimento di prevenzione e al Laboratorio di sanità pubblica della Azienda sanitaria provinciale competente, oltre che al Dipartimento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.

I sindaci dei comuni rivieraschi interessati dovranno altresì provvedere ad informare la popolazione con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

#### **Articolo 8**

Le ordinanze di cui all'articolo 6 presente decreto, da adottarsi entro e non oltre il 30 aprile 2014, devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto e le coordinate geografiche. Le stesse ordinanze devono essere trasmesse ai Ministeri della salute e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, agli Assessorati della salute e territorio e ambiente, al Dipartimento di prevenzione e al Laboratorio di sanità pubblica della Azienda sanitaria provinciale competente, oltre che al Dipartimento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio.

#### **Articolo 9**

Prima che abbia inizio la stagione balneare 2014 i direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali hanno l'obbligo di accertare e vigilare sulla emanazione ed esecuzione delle ordinanze secondo quanto previsto dagli articoli precedenti.

La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata all'Autorità Giudiziaria competente.

#### **Articolo 10**

Ai fini della effettuazione delle determinazioni analitiche previste dall'allegato A al decreto interministeriale del 30 marzo 2010 i Direttori dei laboratori di sanità pubblica delle Aziende sanitarie provinciali dovranno concordare con le Direzioni dei rispettivi Dipartimenti di prevenzione il calendario di monitoraggio. Detto calendario dovrà essere inserito nel Portale Acque di balneazione e trasmesso al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.

In uno al calendario di monitoraggio dovrà essere approntato un programma per il prelievo e il trasporto dei campioni di acqua di mare alla cui esecuzione dovranno provvedere i TPALL in possesso di qualifica di U.P.G..

#### **Articolo 11**

Il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato A del decreto interministeriale 30 marzo 2010 dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale provvedendo alla esecuzione di un campionamento mensile di routine. Detto campionamento dovrà essere effettuato presso il punto di prelievo individuato all'interno di ciascuna area di balneazione dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti. I Laboratori di sanità pubblica dovranno comunicare, con cadenza mensile, al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico i risultati analitici dei punti campionati ed ogni eventuale comunicazione inerente anomalie che si dovessero riscontrare.

#### **Articolo 12**

Il campionamento potrà essere effettuato entro e non oltre "quattro giorni" dalla data indicata nel calendario di monitoraggio. In caso di situazioni anomale il programma di monitoraggio potrà essere sospeso per essere ripreso non appena possibile al termine della situazione anomala. La ripresa della attività comporterà il prelievo di nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti.

La sospensione del programma di monitoraggio deve essere comunicata, indicandone le motivazioni, al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.

Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 116 del 2008 nei casi di inquinamento di breve durata, allo scopo di confermare la fine dell'evento, dovrà essere effettuato un campione aggiuntivo che non farà parte della serie di dati sulla qualità delle acque.

#### **Articolo 13**

Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare condizioni tali da comportare l'individuazione di tratti di mare da vietare temporaneamente alla balneazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2008, i Laboratori di sanità pubblica delle Aziende sanitarie provinciali della regione dovranno comunicare ai sindaci le coordinate delle zone da sottoporre a divieto.

In mancanza della comunicazione delle coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del punto di campionamento.

#### **Articolo 14**

Relativamente ai punti di balneazione di cui al precedente articolo 13 i sindaci dei comuni interessati dovranno redigere una apposita relazione che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, del decreto interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari, dia indicazione delle opere di risanamento previste ai fini della rimozione delle cause che hanno determinato la temporanea chiusura e ai fini del recupero della balneabilità del tratto di mare e di costa interessati. Detta relazione dovrà essere trasmessa al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, all'Assessorato territorio e ambiente, al Laboratorio di sanità pubblica della competente Azienda sanitaria provinciale e al Dipartimento provinciale competente per territorio della Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

#### **Articolo 15**

Per quanto riguarda le problematiche relative al fenomeno delle fioriture algali nei tratti marino-costieri si rimanda a quanto riportato all'articolo 3, all'allegato B e all'allegato C del decreto interministeriale del 30 marzo 2010, oltre che a quanto previsto dalla circolare interassessoriale n. 1216 del 6 luglio 2007. Per le stesse problematiche trovano altresì



applicazione le direttive emanate dal “Tavolo Tecnico Regionale sulle Acque” istituito presso l’Assessorato regionale territorio e ambiente con D.D.G. n. 1475 dell’11 novembre 2003, successivamente modificato con D.D.G. n. 296 del 17 marzo 2006.

Per le problematiche anzidette si rimanda altresì ai protocolli operativi elaborati dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale consultabili sul sito web <http://www.isprambiente.gov.it>

#### **Articolo 16**

Fanno parte integrante del presente decreto n. 10 allegati.

Gli allegati da 1 a 8 riguardano, per ciascuna provincia e fatta eccezione per quella di Enna, i tratti di mare e di costa “non adibiti alla balneazione”.

L’allegato 9 riguarda i tratti di mare e di costa “vincolati a parco o ad oasi naturale”.

L’allegato 10 riguarda i punti di campionamento in revisione.

#### **Articolo 17**

Per quanto non specificatamente previsto dal presente decreto si rimanda al decreto legislativo n. 116 del 2008 e alle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto interministeriale del 30 marzo 2010.

#### **Articolo 18**

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione nella parte 1<sup>a</sup>, serie generale, ed è consultabile sul sito ufficiale dell’Assessorato regionale alla salute.

07 MAR 2014



*il Dirigente Generale del Dipartimento*

*(I. Tozzo)*